



FOGLIO INFORMATIVO N. 1/17L DEL 01 GENNAIO 2017 LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO Valido dal 1° gennaio al 31 marzo 2017

Informazioni sulla Concedente

Denominazione sociale: Porsche Financial Services Italia S.p.A.
Iscrizione Registro delle Imprese n.: 47633/1999 - REA n. 311632 PD
Iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 - D. Lgs. 385/93 al n. 32364
Capitale Sociale: Euro 9.100.00,00 int. vers.

Sede legale: Padova Corso Stati Uniti 35
Codice Fiscale - Partita IVA: 03415940281
Telefono +39 0496988157-158 Fax +39 0496988155
E-mail : servizi.finanziari@porsche.it Sito web www.porsche.it

Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il suo utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato o da altro evento contrattualmente indicato. I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardano il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o deperimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Rischi dei garanti: Gli eventuali garanti si impegnano all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali nei limiti delle garanzie prestate.

Contratti accessori (Assicurazioni) - Assicurazione del bene: copertura assicurativa responsabilità civile, incendio e furto per tutta la durata del Contratto, con vincolo a favore di Concedente/Società, a cura e a carico di Utilizzatore/Cliente.

Assicurazioni (facoltative): L'Utilizzatore/Cliente ha la facoltà di aderire ad alcune polizze collettive, stipulate da Concedente/Società in nome proprio ma per conto di Utilizzatori/Clienti, per la copertura dei seguenti rischi: morte, invalidità totale permanente, inabilità al lavoro, degenza ospedaliera e disoccupazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE:

Valore del bene:	Euro _____	oltre ad IVA	Quota Esente:	Euro _____	
Anticipo	Euro _____	oltre ad IVA	Spese istruttoria	Euro _____	oltre ad IVA
Canone alla stipula:	Euro _____	oltre ad IVA			
Canone periodico:	Euro _____	oltre ad IVA per n. ____rate mensili (**)	Prezzo di opzione finale (riscatto) :	Euro _____	oltre ad IVA
Maxi canone finale al ____° mese:	Euro _____	oltre ad IVA	Corrispettivo totale:	Euro _____	oltre ad IVA
Spese incasso	Euro _____	oltre ad IVA			
ISC - T.A.E.G.	_____	%	Tasso leasing applicato(*):	_____	%

*Valore indicativo, da adeguarsi sulla base dell'IRS vigente per durata nel giorno dell'eventuale decorrenza del contratto

** rate mensili scadenti il primo di ciascun mese successivo alla data di consegna.

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra le altre cose - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Il "tasso leasing" concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente determinato in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati (1) i T.E.G.M. (Tassi Effettivi Globali Medi) rilevati da Banca d'Italia per il trimestre in corso; (2) i TASSI SOGLIA previsti dalla legge (art.2 della Legge n. 108/96); (3) il TASSO MASSIMO PRATICATO;

Costo del bene locato AUTOVEICOLO	FINO A 25.000 €	OLTRE 25.000 €
(1) T.E.G.M.	6,000%	5,560%
(2) TASSI SOGLIA	11,500%	10,950%
(3) TASSO MASSIMO PRATICATO	11,500%	10,950%

Il cliente potrà consultare lo specifico T.E.G.M. sul cartello affisso presso le sedi e sul sito internet della Concedente (art.1, comma 2 della Legge n. 108/96).

Altri oneri del servizio e dell'operazione (*) (valori massimi) (*) ove dovute a maggiorazione delle spese sostenute.

Spese per ogni fornitore oltre il primo	€ 50,00 + IVA*	Istruttoria pratica auto:	€ 500,00 + IVA
Incasso canone	€ 10,00 + IVA*	Variazione domiciliazione bancaria	€ 50,00 + IVA*
Gestione insoluto	10% su recuperato + IVA con un minimo di € 25,00	Gestione ed inoltro contravvenzioni	€ 100,00 + IVA*
Incasso insoluto (per ogni titolo)	€ 30,00 + IVA*	Pagamento tasse di proprietà ed oneri fiscali:	€ 300,00 + IVA*
Variazioni anagrafiche	€ 25,00 + IVA* ;	Rilascio dichiarazioni, autorizzazioni e procure	€ 100,00 + IVA*
Estinzione anticipata del contratto	€ 700,00 + IVA*	Operazioni con pubblici registri	€ 100,00 + IVA*
Cessione del contratto	€ 700,00 + IVA*	Spese per la registrazione del contratto	€ 50,00 + IVA*
Proroga del contratto	€ 500,00 + IVA*	Variazioni amministrative e contrattuali	€ 500,00 + IVA*
Redazione ed invio piano d'ammortamento/estratto conto/comunicazioni in generale	€ 100,00 + IVA*	Spese chiusura pratica (compreso passaggio proprietà)	€ 900,00 + IVA*
Invio copia conforme documento (cadauno)	€ 50,00 + IVA*	Comunicazioni periodiche: imposta di bollo + spese di spedizione (costo forfettario pari a € 2,00 per anno)	

Eserbore chilometraggio: chilometraggio massimo previsto per anno Km. 20.000 con esubero di € 0,50 per chilometro

Mancata restituzione veicolo: una somma a titolo di penale, pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo, calcolato sul prezzo iniziale del veicolo come da fattura del fornitore, IVA esclusa oppure a scelta insindacabile della Concedente stessa il corrispettivo previsto dall' art. 1591 cod.civ. in misura pari all'ultimo canone per ogni mensilità (o frazione di essa) di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno

Principali clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli interessi di mora e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.

Consegna del bene La consegna del bene viene effettuata dal Fornitore direttamente all'Utilizzatore, secondo le modalità tra essi concordate. L'Utilizzatore, sotto la propria responsabilità, garantisce la congruità rispetto all'effettivo valore dei beni del prezzo d'acquisto esonerando la Concedente da qualsiasi responsabilità per la mancata o ritardata consegna dei beni. Di quanto sopra viene redatto apposito verbale.

Bene di provenienza estera Rimane confermato quanto espresso nel precedente capoverso con precisazione che tutti i costi di sdoganamento e cambiovaluta rimangono a carico esclusivo dell' Utilizzatore.

Canoni e prezzo di vendita L'Utilizzatore deve sempre provvedere al puntuale ed esatto pagamento dei canoni ed è tenuto al pagamento degli interessi di mora contrattualmente previsti.

Interessi di mora In caso di ritardo nel pagamento di uno qualsiasi dei predetti importi, l'Utilizzatore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, che decorrono di pieno diritto, senza bisogno di intimazioni o richieste, dal giorno di scadenza e che vengono computati nella misura di 4 (quattro) punti percentuali oltre il Tasso di Riferimento (BCE) vigente al momento delle singole inadempienze.

Spese ed oneri accessori L'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, facenti capo al bene e/o al contratto di locazione finanziaria.

Modifica delle condizioni economiche e contrattuali PFSI si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Richiedente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile. PFSI comunica le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. N.385/1993.

Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, etc.

In caso di variazioni sfavorevoli al Richiedente, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa "proposta di modifica unilaterale", senza penalità e con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni ogni suo debito nei confronti di PFSI per capitale, interessi e spese maturati alla data del versamento.

Utilizzo e manutenzione del bene L'Utilizzatore deve usare il bene con la massima diligenza nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia; egli è inoltre tenuto a custodirlo ed a curarne a proprie spese la manutenzione secondo le istruzioni al riguardo impartite dal fabbricante.

Accollo di responsabilità L'Utilizzatore solleva ed esonera la Concedente da qualsiasi responsabilità per gli eventuali vizi palesi od occulti del bene.

Obbligo di assicurazione L'Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto, prevedendo una clausola di vincolo a favore della Concedente nel solo caso in cui la polizza assicurativa non sia intermediata dalla Concedente in virtù di convenzioni con la compagnia di assicurazione emittente la polizza.



PORSCHE

Sinistri furti e contravvenzioni L'Utilizzatore è tenuto a comunicare alla Concedente ogni sinistro occorso al bene provvedendo a sporgere, entro i termini previsti, le relative denunce alla Compagnia di assicurazione e, se dovute, alle Autorità competenti. In caso di furto o sinistro con distruzione totale o irreparabile del bene, il contratto si risolve e l'Utilizzatore è tenuto a corrispondere alla Concedente l'indennità all'uopo prevista; negli altri casi l'Utilizzatore è tenuto a far riparare il bene a regola d'arte. In tutti questi casi l'eventuale indennizzo assicurativo incassato dalla Concedente verrà retrocesso all'Utilizzatore o compensato con quanto da questi ancora dovuto.

Danni provocati a terzi e da terzi L'Utilizzatore presta ampia e totale manleva alla Concedente in caso di evento dannoso connesso all'utilizzo del bene provocato o subito da terzi.

Opzioni finali di acquisto e di proroga ed obbligo di restituzione dell'autoveicolo Al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare il bene al prezzo predefinito o di prorogarne l'utilizzo per un altro periodo di tempo e dietro il pagamento di un canone periodico ridotto, ha l'obbligo di restituirlo alla Concedente nel luogo e nei modi da questa indicati.

Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione In caso di inadempimento dell'Utilizzatore alle proprie obbligazioni contrattuali, espressamente richiamate nella 'clausola risolutiva espressa', la Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata a.r. A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell'Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all'uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto e dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene.

Consenso per segnalazione alle banche dati L'Utilizzatore prende atto che la Concedente potrà segnalare dati e notizie ad esso inerenti alla Banca dati e centrale rischi organizzata dalla Associazione Italiana Leasing - Assilea; soggetti incaricati di fornire per conto della società di leasing specifici servizi informatici; enti di tutela del credito; professionisti e consulenti della società di leasing; società che svolgono servizi di pagamento; compagnie di assicurazioni ed istituti di credito; rivenditori convenzionati ed agenti; società di factoring e società di recupero crediti.

Recesso qualora il cliente sia un Consumatore, questi ha diritto di recedere dal contratto senza spese, a parte gli importi non ripetibili (imposte), inviando una lettera raccomandata A/R, entro 14 giorni solari dalla conclusione del contratto, ai recapiti dell'intermediario finanziario di cui alla voce "Informazioni sulla concedente".

Tempi massimi di chiusura del rapporto 30 giorni dalla data in cui la Concedente riceve la documentazione richiesta al cliente ai fini della chiusura del rapporto o, se successiva, dalla data in cui il cliente effettua il pagamento di tutti gli importi dovuti ai sensi del contratto.

Mezzi stragiudiziali di risoluzione delle controversie Il cliente può presentare un reclamo alla Concedente, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai recapiti dell'intermediario finanziario di cui alla voce "Informazioni sulla Concedente". La Concedente deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non si ritiene soddisfatto o non ha ricevuto risposta, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per informazioni consultare il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Inoltre, la Concedente aderisce al "Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR" (Alternative Dispute Resolution) per informazioni consultare il sito internet www.conciliatorebancario.it. Il cliente può dunque ricorrere ai servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie offerti dal Conciliatore Bancario Finanziario.

Resta ferma la facoltà del cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Foro competente In deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà competente sia il Foro di Padova che il Foro di Venezia o diverso e comunque scelto esclusivamente dalla Concedente.

- **concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;
- **utilizzatore:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- **consumatore:** nel c.d. "leasing al consumo" è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;
- **tasso leasing:** il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione "Condizioni economiche del servizio e dell'operazione";
- **opzione finale di acquisto o di proroga:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito;
- **inadempimento:** mancato o ritardato pagamento all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore

Legenda

e/o mancato adempimento del debitore alle obbligazioni previste dal contratto di credito.

- **insolvenza:** incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni.

- **soggetto convenzionato:** è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti;

- **valuta:** è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;

- **canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

- **tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

- **foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO

Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dall'intermediario finanziario oltre a quelli evidenziati nel contratto di locazione finanziaria ed indicati nella sezione di questo Foglio informativo denominata "Condizioni economiche del servizio e dell'operazione".

Cliente per presa visione (firma).

[Empty box for signature]